

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI**

**TIROCINIO**

**TRA**

**L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376 ) con**

sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di:

Prof. PIERFRANCESCO CALLIERI (C.F. CLLPFR57A07H501T)

in qualità di:

Preside della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali

il quale interviene al presente atto in forza di quanto stabilito nel Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato nelle sedute del Senato Accademico del 30/4/03 e nel Consiglio di Amministrazione del 1/7/03 e successive modificazioni, (d'ora innanzi l'Università)

**E**

Associazione Volontari Aclisti (C.F. 92028610399)

con sede legale in Via Oriani, 44 - 48121 RAVENNA (RA)

nella persona del Rappresentante Legale:

ANTONELLA BAROZZI (C.F. BRZNNL59H70F205Y)

(d'ora innanzi la Struttura ospitante)

**PREMESSO CHE**

- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento".

- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196

	(e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al	
	fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del	
	mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro	
	nell'ambito dei processi formativi, le Università, possono promuovere tirocini	
	di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto	
	all'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli	
	studi universitari;	
	- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia	
	didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini	
	degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le	
	scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui	
	i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.	
	- In sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi	
	universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo	
	tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la	
	qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.	
	- L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:	
	• agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;	
	• ai neolaureati/diplomati, ai laureandi esperienze dirette a favorire l'ingresso	
	nel mondo del lavoro.	
	• ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione	
	agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa	
	esperienza.	
	- Si intende per:	
	<u>tirocinio curricolare</u> : il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso	

di studio per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;

tirocinio formativo e di orientamento: il tirocinio rivolto a laureandi e/o laureati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato alla conoscenza diretta all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, parimenti al tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio.

tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato: è il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata degli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 Obblighi della Struttura ospitante**

La Struttura ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi e/o laureati/diplomati anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

La Struttura ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi,

l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti. Per ogni tirocinante verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto della Struttura ospitante, le attività svolte.

### **Art. 3 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione**

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti, con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

- il personale dipendente della Struttura ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dalla Struttura ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla

propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva. Le Parti si impegnano per quanto di propria competenza a provvedere alle comunicazioni di avvio del tirocinio ed a far pervenire copia del predetto progetto unitamente alla copia della presente convenzione alle strutture provinciali territorialmente competenti ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 4 Affidamento di compiti didattici integrativi**

L'Università potrà valutare ipotesi di affidamento di compiti didattici integrativi, ai sensi delle norme vigenti ad esperti qualificati della Struttura ospitante. In tal caso la Struttura ospitante si impegna ad assicurare il proprio personale titolare di tali incarichi presso l'Università, contro gli infortuni che dovessero subire, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

#### **Art. 5 Tirocinio Modalità/Contenuti**

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo, sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e previsti dal Corso di Studio di appartenenza sia che sia finalizzato ad agevolare le scelte professionali. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutore, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocinio curriculare a conclusione delle attività pratiche la Commissione di Tirocinio procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute

del regolamento di tirocinio del corso di studio.

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento può essere riconosciuto in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Corso di Studio.

Qualora la Struttura Ospitante svolga od organizzi progetti, attività o corsi diretti alla formazione per l'esterno, professionali e non, si conviene che i tirocinanti non saranno in alcun modo inclusi in tali attività. Le attività di tirocinio, pertanto, non saranno in alcun modo riconducibili alla formazione che la Struttura ospitante promuove ed organizza per l'esterno.

#### **Art. 6 Programma di tirocinio/Progetto formativo e di orientamento**

Per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio, nel caso di tirocinio formativo e di orientamento, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore universitario e del responsabile della Struttura ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso i locali della Struttura ospitante;
- le strutture della Struttura ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Le Parti si impegnano per quanto di propria competenza a provvedere alle comunicazioni di avvio del tirocinio ed a far pervenire copia del predetto progetto unitamente alla copia della presente convenzione alle strutture provinciali territorialmente competenti ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 7 Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile della Struttura ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare, nel caso di tirocinio obbligatorio, il libretto diario delle attività svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Consiglio di Corso di studi.

### **Art. 7 bis Tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato**

Il tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato sarà regolato di volta in volta dalla specifica e speciale normativa di riferimento, ferma restando la disciplina dettata dal regolamento generale per le attività di tirocinio e dall'articolato della presente convenzione, in quanto compatibile.

### **Art. 8 Certificazioni**

Al termine del tirocinio formativo e di orientamento la Struttura ospitante rilascerà al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini curriculari, allo studente verrà rilasciato dall'Università un libretto diario nel quale il referente aziendale, per conto della Struttura

ospitante, attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

#### **Art. 9 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati**

##### **personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 10 Risultati dell'attività**

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà della Struttura ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante nella Struttura ospitante.

#### **Art. 11 Oneri finanziari**

La realizzazione del tirocinio non comporta per la Strttura ospitante e per l'Università alcun onere finanziario.

#### **Art. 12 Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

#### **Art. 13 Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa ed all'iscrizione negli appositi Albi che regolano:  
- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS – D.lgs. 460/1997)



- le Organizzazioni di Volontariato (legge quadro sul volontariato. 266/91)

- le Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/2000 - ).

Bologna,

(firma per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Prof. PIERFRANCESCO CALLIERI,

Preside della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali

(firma per Associazione Volontari Aclisti)

Il Rappresentante Legale ANTONELLA BAROZZI

---